

Decreto 17 settembre 1817. Fissazione dell'epoca in cui cessò la feudalità in Sicilia.

Essendo nel dì 7 gennaio 1813 avvenuta la morte del duca di Caccamo principe di Galati ne' nostri domini di là del Faro, surse la quistione se dovesse darsi luogo alla successione feudale, ovvero dovesse riputarsi abolita la feudalità nell'aperta successione;

Dipendendo la risoluzione di tal quistione dal determinarsi, se la feudalità ne' suddetti domini al di là del Faro dovesse intendersi abolita nel dì 10 agosto 1812, ovvero nel dì 2 di giugno del seguente anno 1813, l'avvocato fiscale dell'erario ne' suddetti nostri reali domini ha chiesto su tale articolo la nostra sovrana dichiarazione;

Considerando Noi che siffatta dichiarazione versando sulla Interpretazione di una nostra sovrana volontà, non può competere che a Noi da cui fu emanata, ed in cui la potestà legislativa risiede;

Considerando che l'articolo approvato da Noi nei dì 10 di agosto 1812, col quale si annunzia l'abolizione della feudalità in quei nostri reali domini, fu esposto in termini che indicano una disposizione, che debba servir di norma alla successiva formazione della legge;

Considerando che questo articolo non prima del dì 25 di maggio del seguente anno 1813 diè origine alla predetta legge abolitiva della feudalità, sviluppata in più articoli, e promulgata nel dì 2 di giugno dello stesso anno;

Considerando che da' 10 di agosto 1812 fino al dì 2 di giugno del 1813 i feudi non solo non cessarono in Sicilia, ma anzi si accrebbero per la collettazione del villaggio di Belvedere e per quella della terra di Priolo, di cui si crearono i nuovi baroni; che in questo intervallo ebbero luogo, fra molte investiture, quelle per il principato e territorio di Poggioreale, per le contea e terra di Comiso, pel titolo del principe di Lampedusa, per le terre di Palma, di Torretta, di Alminusa, e finalmente pe feudi di Imbrici e di Mendolazzo; che i baroni pagarono i rilevi feudali per le successioni; esercitarono il mero e misto impero; godettero delle prerogative feudali anche di diritti proibitivi ed angherie, e della mano baronale; mantennero le curie e le carceri, sostenendo il peso de' detenuti e de' condannati, somministrando loro il nutrimento; ed elessero, come fece lo stesso duca di Caccamo principe di Galati, di giudici ed ufficiali baronali, ecc.

Art. 1. — Dichiariamo che la feudalità ne' domini al di là del Faro non cessò prima del dì 2 di giugno dell'anno 1813.

Art. 2. — La dichiarazione contenuta nel precedente articolo non dovrà ledere, anche in menoma parte, le ragioni di quanti potrebbero aspirare alla eredità del fu duca di Caccamo, o alla eredità di altri feudatari in virtù di diritti estranei alla cessazione della feudalità ne' domini di al di là del Faro.